



**COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 8 del 19-03-2019**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr. As.</b>
<b>CABIATI Mauro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>AVONTO Renzo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>AVONTO Renata</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>MILANI Angelo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>CABRINO Sara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>AVONTO Franca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>STOCCO Ornella</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BAIARDO Bruno</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>BREMIDE Fabrizio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>COSTANZO Matteo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>OLIARO Ilaria</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 10, Assenti 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CABIATI Mauro, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** legge 30/12/2018 n. 145 ( Legge di stabilità esercizio 2019)

**VISTA** la deliberazione CC 8 del 29/03/2018 con la quale sono state fissate le tariffe per il 2018;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2014, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2015, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 04 del 11/04/2014 relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC (IMU-TARI-TASI);

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 26 del 11/11/2013 esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla reintroduzione della TARSU anno 2013 in deroga all'art. 14, comma 46 del D.lgs 06/12/2011 n. 201 come convertito dalla L. 214/2011 in esecuzione al disposto di cui all'art. 5, comma 4 quater del d.Lgs 102/2013 come convertito nella legge 24/10/2013 n. 124;

**VERIFICATO** che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**PRESO ALTRESÌ ATTO** che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Villanova Monferrato, per l'anno d'imposta 2013 si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 28.10.2013 di confermare la tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti TARSU provvedendo ad assicurare la copertura totale dei costi del servizio;

**VISTE** le disposizioni di cui ai commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 della Legge 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con D.L. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato;

**RICHIAMATI** i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che lasciano ai Comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi DPR 158/1999 (C. 651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c. 652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 che disciplinava la TARSU;

**RICHIAMATO** altresì il comma 1093 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 che recita "All'articolo 1, comma 652, 3° periodo della Legge 27.12.2013 n. 147, le parole «e 2018» sono sostituite dalle seguenti «, 2018 e 2019»";

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**DATO ATTO** che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**ATTESO** che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

**VISTE** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**OSSERVATO** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la

ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

**TENUTO CONTO** inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**DATO ATTO** che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Villanova Monferrato, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ di gestione;

**RITENUTO** di optare per la determinazione delle tariffe così come previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, precisando che il rispetto del DPR 158/99 viene invece pienamente osservato per quanto riguarda la copertura integrale dei costi del servizio con il gettito complessivo della tassa;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia come precisato nel comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013.

**UDITA** la relazione del Sindaco e del Segretario Comunale in ordine alla gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti 2019 ed in particolare il mantenimento in deroga previsto dalla legge di stabilità del sistema di tariffazione;

**DATO ATTO**, per l'anno 2019, il termine ultimo entro cui procedere all'approvazione del bilancio di previsione è prorogato al 31.03.2019, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019;

**VISTO** il Piano Finanziario per l'esercizio 2019 redatto dall'Ente gestore e elaborato previa intesa con l'Ente ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il Piano Finanziario predisposto dall'ente gestore è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio tributario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 10 con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2019 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale.
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe 2019 della I.U.C.-TARI, come riportato negli allegati al presente atto sì dà costituirne parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia come precisato nel comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(Mauro CABIATI)

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

---

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
(Rag. Ornella Garbarino)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Tributi** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
( Giampiero Biginelli)

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.villanovamonferrato.al.it](http://www.comune.villanovamonferrato.al.it) (art. 32 L.69/2009) dal 06-05-2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato li, 06-05-2019

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 16-05-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Villanova Monferrato li 06-05-2019

**IL Segretario Comunale**  
(Dott. Pierangelo Scagliotti)